COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI

# Art. 63

## Definitività dei provvedimenti degli organi di controllo

Le pronunce degli organi di controllo previste dagli articoli 55 e 56 sono provvedimenti definitivi.

Versione in vigore dal 18 marzo 1953, non più in vigore dal 13 ottobre 2000 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Costituzione e funzionamento degli organi regionali |
| Estremi | Legge 10 febbraio 1953, n. 62 |
| Titolo | V — Commissario del Governo e controlli |
| Capo | III — Controlli sulle province sui comuni e su altri enti locali |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1953 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-e-funzionamento-degli-organi-regionali/art-63-definitivita-dei-provvedimenti-degli-organi-di-controllo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it